



CASTEL D'AIANO
CASTEL DI CASIO
CASTIGLIONE DEI PEPOLI
GAGGIO MONTANO
GRIZZANA MORANDI
MARZABOTTO
MONZUNO
SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO
VERGATO

ORIGINALE

DELIBERAZIONE

Nr. 8

Data 13/02/2017

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELL'UNIONE

OGGETTO: RISCOSSIONE COATTIVA DIRETTA DELLE ENTRATE DELL'ENTE: DEFINIZIONE COSTI E ONERI A CARICO DEI DEBITORI

L'anno duemiladiciassette, questo giorno tredici del mese di febbraio alle ore 15:00, convocata con le prescritte modalità, Solita sala delle Adunanze, si è riunita la Giunta.

All'appello nominale risultano presenti:

SINDACI	CARICA	PRESENTE	ASSENTE
Argentieri Salvatore	Assessore	P	
Brunetti Mauro	Assessore	P	
Fabbri Maurizio	Assessore	P	
Franchi Romano	Assessore	P	
Gnudi Massimo	Assessore	P	
Leoni Graziella	Assessore	P	
Mastacchi Marco	Assessore	P	
Santoni Alessandro	Assessore	P	
Tanari M. Elisabetta	Assessore	P	

Presenti n. 9

Assenti n. 0

Partecipa ed assiste il **Segretario Direttore** Dott. Pieter J. Messino'.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il **Presidente**, Romano Franchi, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA

Premesso che:

- i Comuni, nell'ambito della propria potestà regolamentare in materia di accertamento, liquidazione e riscossione delle proprie entrate ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 446/1997 e dell'art. 7 comma 2 lett. gg-quater d.l. 70/2001 convertito con modificazioni dalla legge n. 106/2011 e s.m.i., sono legittimati a procedere direttamente all'esercizio dell'attività di riscossione coattiva delle proprie entrate utilizzando, quale unico strumento giuridico a disposizione, l'ingiunzione di pagamento di cui al R.D. n. 639/1910, eventualmente anche avvalendosi degli strumenti di cui al titolo II del D.P.R. n. 602/1973, in quanto compatibili;

Rilevato che:

- nel caso di riscossione coattiva attraverso l'ingiunzione fiscale, il legislatore non ha individuato alcuna misura dell'aggio, precisando solamente, all'articolo 52, comma 5 del Dlgs 446/1997, che l'affidamento "*non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente*", senza però esplicitare rispetto a quale parametro deve essere fatto il confronto;
- sulla questione il Consiglio di Stato, con sentenza 12 giugno 2012, n. 3413, ha chiarito statuendo che le norme sull'aggio del concessionario della riscossione sono applicabili solo al concessionario pubblico; mentre il divieto di aggravio economico è riferito non "*alla concorrente procedura di riscossione mediante ruolo ed ai suoi costi, ma alla procedura di ingiunzione fiscale gestita direttamente dall'amministrazione*";
- con questa norma, ad avviso del Consiglio di Stato, "*il legislatore ha voluto cioè chiarire che l'affidare il servizio a terzi, ovvero a propria società in house, non deve determinare un aumento degli oneri per il debitore rispetto a quanto deriverebbe dalla diretta gestione della procedura da parte degli uffici comunali*";
- che il riferimento è pertanto da intendersi relativo ai costi derivanti dalla gestione diretta della procedura da parte degli uffici comunali;
- in senso analogo a quanto sopra precisato si veda anche il contributo IFEL per i Comuni ciclo formativo 2013, dal titolo "*La riscossione delle entrate dei Comuni dopo la Legge di Stabilità 2013: scelte strategiche e modalità operative*";

Considerato che:

- lo svolgimento in forma diretta dell'attività di riscossione ha un costo amministrativo aggiuntivo per l'Ente che deve approntare azioni di recupero e subisce un ritardo nell'acquisizione delle risorse che costituiscono crediti non riscossi;
- che segnatamente lo svolgimento in forma diretta presuppone da parte dell'Ente la dotazione di un ufficiale di riscossione, l'acquisizione di attività di supporto in materia legale-tributaria, nonché l'assunzione di personale amministrativo specifico per l'attività di front e back office (attivazione delle misure di recupero, help desk di relazione, attività di notifica, monitoraggio delle posizioni, etc...);
- che l'art. 10 comma 1 lettera c) della delega fiscale l. 23/2014, riferendosi sia alla cartella sia all'ingiunzione, fissa il principio dell'allineamento degli oneri e dei costi in una misura massima stabilita con riferimento all'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e successive modificazioni, o con riferimento ad altro congruo parametro;
- la norma, pur non trovando applicazione nei decreti attuativi, resta una disposizione di principio che pertanto indica dei parametri per la quantificazione della voce oneri e spese;
- che risponde ad un principio di equità ricondurre tale maggiore costo non indifferenziatamente a carico della collettività, bensì specificatamente a carico del debitore moroso in relazione a ciascuna ingiunzione di pagamento;

- che non si tratta di una prestazione patrimoniale imposta, bensì di un recupero delle spese originate da un inadempimento del debitore che non ha pagato secondo le modalità bonarie, che pertanto si ritiene di far gravare sullo stesso e non sulla collettività;
- che l'art. 1196 del codice civile, nel fissare un principio generale dell'ordinamento, prevede che le spese del pagamento siano a carico del debitore;

Ritenuto pertanto di fissare come segue gli oneri a carico del contribuente per la riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali dell'Ente:

- Corresponsione del:
 - 9% dell'importo oggetto di riscossione;
 - b) interessi di mora nella misura e con le modalità di cui all'art.30 del D.P.R. 602/1973;
 - c) attività cautelative ed esecutive (fermo amministrativo, cessione del quinto dello stipendio, procedure immobiliari) – rimborso spese a carico del contribuente in base alle disposizioni ministeriali vigenti (Tabelle allegati A e B del Decreto Ministero delle Finanze del 21 novembre 2000);
 - d) spese di notifica degli atti € 10,80;
 - e) € 10,00 per diritti amministrativi - a ristoro delle spese amministrative sostenute dall'Ente per le varie fasi di azione amministrativa occorrente ad attivare il percorso di recupero coattivo e al monitoraggio della realizzazione del credito, a decorrere dall'atto di notifica dell'ingiunzione fiscale;

Dato atto che la presente proposta di deliberazione è corredata dei previsti pareri in ordine alla regolarità tecnica, contabile e di conformità ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000 e successive modificazioni;

Con voti unanimi:

DELIBERA

DI DEFINIRE, per le motivazioni di cui in parte narrativa, gli oneri a carico del debitore moroso per la riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali dell'Ente determinandoli nella misura che segue:

- Corresponsione del:
 - 9% dell'importo oggetto di riscossione;
 - b) interessi di mora nella misura e con le modalità di cui all'art.30 del D.P.R. 602/1973;
 - c) attività cautelative ed esecutive (fermo amministrativo, cessione del quinto dello stipendio, procedure immobiliari) – rimborso spese a carico del contribuente in base alle disposizioni ministeriali vigenti (Tabelle allegati A e B del Decreto Ministero delle Finanze del 21 novembre 2000);
 - d) spese di notifica degli atti € 10,80;
 - e) € 10,00 per diritti amministrativi - a ristoro delle spese amministrative sostenute dall'Ente per le varie fasi di azione amministrativa occorrente ad attivare il percorso di recupero coattivo e al monitoraggio della realizzazione del credito, a decorrere dall'atto di notifica dell'ingiunzione fiscale;

DI DARE ATTO che tali costi sono determinati in funzione di quanto deriverebbe dalla gestione diretta delle procedure di riscossione da parte dell'Ente, impregiudicata la facoltà per l'Amministrazione di affidare l'attività o parti di essa a soggetti esterni, senza che ciò possa comportare un aggravio di oneri in capo al debitore.

DI DICHIARARE, con voto favorevole unanime, espresso con separata votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, a causa dell'urgenza, ai sensi dell'art. 134 4° comma del T.U.E.L. n. 267/2000.

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
DELL'UNIONE DEI COMUNI DELL'APPENNINO BOLOGNESE N° 8/2017**

**OGGETTO: RISCOSSIONE COATTIVA DIRETTA DELLE ENTRATE DELL'ENTE: DEFINIZIONE
COSTI E ONERI A CARICO DEI DEBITORI**

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

Romano Franchi

Il Segretario Direttore

Dott. Pieter J. Messino'

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.